Chiarimenti sull'indennità "una tantum" di 200 euro di luglio 2022

I datori di lavoro che non hanno potuto erogare nella mensilità di luglio l'indennità di 200 euro ex art. 31 del Dl 50/2022 ai lavoratori che ne avevano diritto, per specifici motivi gestionali (ad esempio, la presentazione tardiva della dichiarazione), potranno provvedervi tramite un **flusso regolarizzativo** sulla competenza di luglio 2022, da inviare entro il **30 dicembre** 2022.

La precisazione arriva dall'Inps con il messaggio n. 3805 pubblicato nella giornata del 20 ottobre, con il quale fornisce nuovi chiarimenti sull'indennità **una tantum** di **200 euro** di luglio 2022 introdotta dall'art. 31 del Dl 50/2022 (su cui è già intervenuto con la circ. n. 73/2022).

Inoltre l'Istituto di previdenza ha pubblicato anche il messaggio n. 3806, con il quale mette a disposizione un **fac simile** di dichiarazione per richiedere l'indennità di 150 euro *ex* art. 18 del Dl 144/2022.

Con riferimento al messaggio n. 3805, l'Inps ricorda che l'indennità una tantum di 200 euro ex art. 31 del Dl 50/2022 spetta anche ai lavoratori dipendenti la cui retribuzione del mese di luglio 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati, quali, ad esempio, la sospensione del rapporto di lavoro per CIGO, CIGS, ASO e CISOA.

Sul punto, viene precisato che tra gli eventi tutelati sono ricompresi anche:

- •l'aspettativa sindacale ex L. 300/70;
- la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale (prevista dall'art. 4 comma 4 del Dl 44/2021);

• le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai **CCNL di settore**.

L'Inps specifica inoltre che l'indennità di 200 euro spetta anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell'esonero dello 0,8% (ex art. 1 comma 121 della L. 234/2021), in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un **abbattimento totale** della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore.

Sul punto, l'Istituto richiama l'art. 4 comma 3 della L. 381/91 — che prevede la riduzione a zero delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate — e l'art. 4 comma 3-bis della medesima legge, in forza della quale è prevista una specifica agevolazione contributiva, pari al 95% della contribuzione dovuta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.

Ciò premesso, l'Inps afferma che il datore di lavoro può provvedere a riconoscere l'indennità una tantum di 200 euro anche ai lavoratori che non l'abbiano percepita con la retribuzione di luglio 2022, nonostante ne avessero diritto, ad esempio con riferimento alle **fattispecie sopra richiamate** ovvero per **motivi gestionali** determinati (ad esempio la tardiva dichiarazione resa da parte del lavoratore), trasmettendo un flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022 entro e non oltre il 30 dicembre 2022.

Invece, i datori di lavoro **agricoli**, esclusivamente per gli 0TI per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate dovranno valorizzare l'elemento "TipoRetribuzione" con il "CodiceRetribuzione" "9", nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 e trasmetterlo entro il **30 novembre 2022**.

In merito all'indennità di **150 euro** di novembre 2022 di cui

all'art. 18 del Dl 144/2022 — come accaduto già in relazione all'indennità di 200 euro — come anticipato l'Inps mette a disposizione, con il messaggio n. 3806/2022, un fac simile di dichiarazione che il lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro (o al datore di lavoro a cui compete l'erogazione dell'indennità in presenza di più rapporti di lavoro). Tale fac simile — precisa l'Istituto di previdenza — costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e **non vincolante**.

Si ricorda, infatti, che il datore di lavoro può erogare l'indennità una tantum di 150 euro nel mese di competenza novembre 2022 previa dichiarazione del lavoratore di **non** essere titolare delle prestazioni di cui all'art. 19 commi 1 e 16 del Dl 144/2022. Nel dettaglio, il lavoratore deve dichiarare di:

- non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione (comma 1);
- non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del **reddito di cittadinanza** (comma 16).

Resta fermo il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa e dalla circ. Inps n. 116/2022, tra cui retribuzione imponibile ai fini previdenziali nel mese di competenza novembre 2022 non superiore a **1.538 euro**, non titolarità dei trattamenti di cui all'art. 19 e sussistenza del rapporto di lavoro nel mese di competenza novembre 2022. (MF/ms)